

Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta E. Montale n. 2
Tel. 08320241808 – fax 0832090732
73100 LECCE

ON.LE CORTE D'APPELLO DI MILANO – SEZ.LAVORO

RICORRE IN APPELLO

CENTONZE ENRICO GUGLIELMO, nato a Milano il 26.11.1976
e residente in Lecce, via Antonio Gidiuli, 34, C.F.
CNTNCG76S26F205B, elettivamente domiciliato in Lecce Piazzetta
Montale n.2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F.
PRTVCN66T03I119P), dal quale è rappresentato e difeso giusta
procura in calce al presente atto (PEC:
parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in
carica p.t.

Nonché

U.S.R. LOMBARDIA, in persona del Dirigente in carica

U.S.T. MONZA E BRIANZA, in persona del Dirigente in carica

PER LA RIFORMA

- della sentenza del Tribunale di Monza, Sez. Lavoro n. 258 del
5.5.2022, comunicata il 10.5.2022, resa nel procedimento
Rg.n.1761/2021.

PREMESSO

Con ricorso ex art.414 e istanza contestuale ex art.700 c.p.c.
l'appellante, unitamente ad alcuni colleghi docenti, conveniva in



giudizio il Ministero dell'Istruzione al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Preliminarmente sospendere in via cautelare ed urgente gli atti di cui in narrativa, dichiarando ex art.700 e 669 quater c.p.c. il diritto dei ricorrenti ad essere inclusi con riserva nei predetti elenchi e quindi ad essere assunti in ruolo in virtù dell'art.59 comma 4 L.106/2021, con ogni conseguenza giuridica economica e previdenziale.

Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di cui sopra, ordinando al Ministero convenuto di voler provvedere all'assunzione in ruolo dei ricorrenti ai sensi dell'art.59 comma 4 L.106/21 con decorrenza dall'1.9.2021.

Dichiarare altresì il diritto del sig.Centonze a vedersi rettificato il punteggio nelle GPS 2021 relativamente alla classe di concorso ADSS e in sintonia con quanto già riconosciuto nelle GPS 2020, ordinando al Ministero convenuto di provvedere a quanto sopra.

Con vittoria delle spese di giustizia.”

A tal uopo deducevano in fatto e in diritto:

“I ricorrenti sono docenti precari inclusi con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), sia su posto comune che su sostegno per le scuole secondarie di secondo grado (ADSS) per la Provincia di Monza e Brianza (GPS), sin dal settembre 2020 in virtù dell'O.M. n.60/2020, il cui art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda,** con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**“*

Essi, pertanto, rientrano nella categoria dei c.d. abilitati all'estero, in quanto attenti alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e



semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, hanno intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, i ricorrenti, dopo aver proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege e subito il rigetto da parte del Ministero convenuto, hanno ottenuto dal Giudice Amministrativo formali provvedimenti giurisdizionali di accertamento del proprio diritto, sicchè sono in attesa che venga data esecuzione al giudicato.

E' accaduto, però, che con provvedimenti dirigenziali del 27.8.2021 e 30.8.2021 dell'U.S.T. di Monza e Brianza sono stati pubblicati gli elenchi dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'art.59 comma 4 D.L. 25.5.2021 n.73, conv.in L.106/21, vale a dire gli elenchi dei beneficiari dell'iter di assunzione straordinaria in ruolo nell'ambito del sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado (ADSS).

Tali determinazioni sono erronee, arbitrarie ed illegittime in quanto nei predetti elenchi non sono ricompresi anche i ricorrenti nonostante essi siano collocati nelle relative GPS in posizione utile.

Si evince in particolare che numerosi posti sono stati assegnati a docenti che sono collocati in posizione deteriore rispetto ai ricorrenti.

Infatti il sig.Portaccio risulta collocato nelle GPS (ADSS) in posizione n.24 col punteggio di 53,50, Centonze al n.30 con 24 punti (ma in realtà i punti spettanti dovrebbero essere almeno 50 per come si evince dalle GPS 2020), la sig.ra Iacono al n.29 con 48 punti.

Si evince dalla documentazione in atti che numerosi docenti con posizione e punteggio deteriore rispetto ai ricorrenti siano stati convocati per l'assunzione straordinaria in ruolo, scavalcando i deducenti medesimi.

Infatti vi sono numerosi nominativi in tal senso: Galizzi Ramona, Panuccio Manuela, Melchionda Elena, Rausa Fabiola, Beretta Chiara, Biffi Marta, Privitera Paola, Roscitano Giorgia, etc.etc.

E' noto che con l'art.59 comma 4 d.l. n.73/2021, conv. in L.106/2021, il legislatore ha sancito:

"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale



docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Sulla scia di tale disposizione di legge è stato varato il D.M. n.242 del 30.7.2021, nonché la circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 con cui sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenuto agli uffici periferici e in cui si legge testualmente:

“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”

Ne deriva il diritto dei ricorrenti all'inclusione con riserva negli elenchi di cui sopra con conseguenziale diritto all'assunzione straordinaria in ruolo.



Al sig. Centonze compete altresì il diritto alla immediata rettifica del punteggio e della posizione nelle GPS 2021 (ADSS) coerentemente a quanto già riconosciuto ed attribuito nel 2020.

Il Tar Lazio, con recentissime sentenze, ha ritenuto sussistente il diritto all'assunzione con riserva per tutti di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi dal MIUR:

“La questione che viene all’esame è stata esaminata dalla Sezione in numerose sentenze le cui argomentazioni vengono di seguito riportate” Sul punto si è già espressa funditus il collegio con la sentenza n. 3400 del 2019, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 73 c.p.a. quale precedente conforme. In particolare, in tale sentenza si sono ritenute “fondate le censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso di cui all’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura. Stabilisce infatti testualmente l’art. 3, co. 4 del DDG n. 85/2018 che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.

Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.



Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all'approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l'ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entra la "dead line" del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell'abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l'abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall'art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928).

Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato.

"Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero ossia sostanzandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la



riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.

In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva.”

(Tar Lazio, Sez. Terza Bis, 18.10.2021 n.10665).

Sotto il profilo del *periculum in mora*, va evidenziato che esso nella fattispecie de qua è in *re ipsa* ove si consideri che i ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi dal novero di coloro che hanno diritto all'assunzione straordinaria di cui sopra, stante la loro collocazione in posizione utile nelle GPS per il sostegno (ADSS).

La mancata inclusione, anche con riserva, nei predetti elenchi sta già determinando una grave perdita di chance occupazionale trattandosi di giovani laureati in attuale stato di precarietà nonostante che essi abbiano investito buona parte della propria vita (sacrificando denaro, tempo e trascurando affetti familiari) per poter accedere all'insegnamento e superare quindi l'inoccupazione e la precarietà

Aggiungasi che per effetto degli artt.2 e 3 del D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca prot.n.850 del 27.10.2015 nell'anno scolastico corrente è necessario svolgere un periodo di prova non inferiore ad almeno 180 gg e successiva prova finale, in caso contrario l'anno NON sarebbe ritenuto valido e ciò vanificherebbe il contratto di lavoro a tempo indeterminato utile per il ruolo ai sensi del menzionato art.59 comma 4 L.106/2021. Trattasi di un'opportunità occupazionale straordinaria e derogatoria senza precedenti e non più ripetibile per i ricorrenti.”

Il Tribunale adito rigettava il ricorso in sede cautelare per l'insussistenza del *fumus boni juris*, poi con la sentenza impugnata lo ha rigettato anche nel merito sulla base delle seguenti erronee e non condivisibili argomentazioni:

“Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Gli odierni ricorrenti sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze (di seguito, breviter, GPS) per la Provincia di Monza e Brianza con riserva poiché titolari di titolo di studio conseguito all'estero (in particolare, in Romania presso l'Università “Dimitrie Cantemir” (cfr. docc. 2, 3, 6, 7, 9 M.I.), non ancora riconosciuto dal Ministero. Su tali basi, hanno sottoscritto contratti a tempo determinato per l'a.s. in corso (sino al termine delle attività didattiche per Portaccio



e Centonze nonché sino al termine dell'a.s. per Iacono; cfr. docc. 11, 14 e 15 M.I.). I docenti, siccome iscritti alla prima fascia delle GPS, chiedono di essere inclusi negli elenchi dei destinatari delle proposte di contratto formulate dalla resistente Amministrazione ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 che, eccezionalmente, per il solo a.s. 2021-2022, prevede l'immissione in ruolo dei docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili residuati dopo le immissioni in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi espletati dalle graduatorie ad esaurimento, previo superamento di un anno di formazione.

Evidenziano allo scopo come numerosi posti siano stati assegnati a docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla propria.

Per le seguenti ragioni, la domanda non può essere accolta.

Ai sensi della citata disposizione "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi **ai quali** possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, **coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**".

Letteralmente, la norma prevede in via eccezionale che i posti comuni e **di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le immissioni in ruolo sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi già espletati e delle graduatorie ad esaurimento, sono assegnati con contratto a tempo determinato 1) agli iscritti alla prima fascia delle GPS e 2) agli iscritti negli appositi elenchi aggiuntivi "ai quali" possono iscriversi, con riserva di accertamento del titolo, "coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"**.

Come anticipato, gli odierni ricorrenti hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso l'Università rumena "Dimitrie Cantemir" ben prima del 31 luglio 2021 (rispettivamente, il 6.6.2018 per Portaccio e Centonze ed il 18.12.2017 per Iacono) e sono iscritti con riserva alla prima fascia delle GPS (per le classi di concorso ADSS e A045 per Portaccio, ADSS e A046 per Centonze e Iacono) e non ai relativi elenchi aggiuntivi ("ai quali").

A tale stregua, l'inciso "anche con riserva di accertamento del titolo" si riferisce esclusivamente a "coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021" i quali, dunque, possono iscriversi -anche con riserva- agli elenchi aggiuntivi alle graduatorie.

Di contro, la norma non contiene alcun inciso di favore, simile a quello dianzi indicato, per gli iscritti alla prima fascia delle GPS. In assenza di



espressa menzione degli iscritti alla prima fascia con riserva per l'accertamento del titolo, deve ritenersi che il Legislatore abbia riservato tale opportunità ai soli iscritti a pieno titolo alla prima fascia delle GPS e non anche ai docenti ivi ammessi con riserva -di riconoscimento formale, da parte del Ministero, del titolo estero posseduto-, come gli odierni ricorrenti.

Trattasi di disciplina testualmente eccezionale (“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022”) e, quindi, di stretta interpretazione, compendiate una modalità eccezionale di accesso al ruolo, inapplicabile al di fuori dei limiti tassativamente previsti.

A tale stregua, il titolo di studio conseguito all'estero consente l'iscrizione con riserva alla prima fascia delle GPS e, per tal via, il conferimento di incarichi a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (come accaduto per gli odierni ricorrenti) ma non anche la partecipazione alla procedura eccezionale di immissione in ruolo di cui al D.L. 73/2021.

L'opzione legislativa non pare irragionevole se si considera che i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere espressamente riconosciuti dal M.I. all'esito di un procedimento discrezionale (e non vincolato), volto a verificare in concreto l'equipollenza sostanziale e non già meramente formale del percorso formativo seguito all'estero a quello previsto dall'ordinamento italiano (per il sostegno, il Tirocinio Formativo Attivo c.d. TFA di cui al D.M. 249/2010).

A tale stregua, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare tale equipollenza sostanziale e non limitarsi ad invocare, sulla base di un titolo non ancora riconosciuto, il diritto all'immissione in ruolo a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Quanto, infine, alla richiesta di rettifica del punteggio formulata dal Centonze, si osserva come il predetto non specifichi le ragioni per cui il punteggio medesimo è ritenuto erroneo e come, in ogni caso, la domanda vada inoltrata all'Istituto Scolastico di prima nomina che, all'esito delle verifiche prescritte, provvede in ipotesi alla relativa conferma o alla rettifica in peius; sino a tale provvedimento, dunque, il punteggio attribuito al docente è meramente provvisorio e, quindi, non preventivamente emendabile.

In assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali, si stima equa la compensazione, nella misura di 1/2, delle spese processuali della fase cautelare e di merito che, nel residuo, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in misura prossima per il merito ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione della esigua attività processuale compiuta, seguono la soccombenza.”

La tesi del Primo Giudice non può essere condivisa in quanto erronea ed abnorme.

Invero, l'appellante risultava inserito con riserva nelle GPS di prima fascia nelle more dell'accertamento del titolo estero sin dal luglio del



2020 ai sensi dell'O.M. n.60/2020 il cui art.7 comma 4 lett.e)

prevedeva testualmente:

*“.....i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**”*

Ed appunto l'appellante è stato inserito nelle GPS di prima fascia proprio con riserva di riconoscimento del titolo, riconoscimento che in ogni caso è stato accordato dal Giudice Amministrativo con formali pronunce giurisdizionali prodotte in atti e passate in giudicato (tempestivamente allegate in primo grado), sicchè il Primo Giudice non aveva alcun motivo per contestarne la validità e l'efficacia.

La norma di cui all'art.59 comma 4 L.106/2021 quindi va interpretata nel senso che l'assunzione straordinaria spetta sia a chi è incluso nelle GPS di prima fascia, **anche con riserva**, sin dall'emanazione dell'O.M. n.60/2020 (come l'appellante) sia a coloro che sono stati inseriti successivamente negli elenchi aggiuntivi con riserva ai sensi del D.M. n.51/2021; diversamente opinando si determinerebbe una vera e propria discriminazione e una disparità di trattamento senza precedenti.

La circolare MI (allegato A) sulle istruzioni operative per le nomine in ruolo a.a. 2021/2022 prevede espressamente



l'assunzione in ruolo con riserva dei docenti inseriti con riserva nelle GPS anche a seguito di contenzioso.

Del resto l'assunzione in ruolo con riserva è istituto giuridico che rientra nell'alveo dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, stante l'orientamento consolidato del Giudice Amministrativo in subiecta materia.

Ed invero:

*“Sulla questione il Collegio si è già espresso funditus con la sentenza n. 3400 del 2019, alla quale si rinvia ai sensi dell'art. 74 c.p.a. quale precedente conforme. In particolare, in tale pronuncia si sono ritenute **fondatte le censure di contraddittorietà dell'agere amministrativo consistente nell'avere ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso** di cui all'art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall'art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all'estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura. Come evidenziato con la successiva sentenza n. 10937/2019, anch'essa richiamata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad **una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario** (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), **e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.** Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all'approvazione delle graduatorie, la*



quale inibisca l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate.

Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l'ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entra la "dead line" del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell'abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l'abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall'art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928). Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 pocanzi esaminato".

Ritiene, dunque, il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale, quantomeno in assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.

In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva."

(Tar Lazio, Sez. Terza Bis, 8.10.2020 n. 10252; 14.4.2021 n.4362.)

Peraltro l'art.10 della medesima O.M. n.60/2020 recita:



“Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.”

In tal modo è evidente che gli elenchi aggiuntivi altro non sono che un aggiornamento delle GPS di prima fascia istituite l’anno precedente e previsti per tutti coloro che hanno conseguito il titolo entro il 1° luglio 2021.

Non v’è dubbio quindi che l’appellante, essendo stato inserito nelle GPS con riserva sin dal luglio del 2020, aveva maggior diritto di coloro che sono stati inseriti negli elenchi aggiuntivi per aver conseguito il titolo estero successivamente.

D'altronde l'art.59 menzionato assegna i posti di ruolo sia ai docenti che sono iscritti (anche con riserva) nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno sia a coloro che sono inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

La norma cioè ribadisce, per quanto concerne gli elenchi aggiuntivi, lo stesso diritto sancito dall'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. 560/2020, cioè l'inserimento con riserva di accertamento del titolo estero, ma non attribuisce i posti di ruolo solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi essendo chiaro il riferimento anche a coloro che sono nelle GPS di prima fascia.



Ne deriva l'erroneità e la illegittimità dell'ordinanza gravata.

Peraltro la norma utilizza la congiunzione “o” tra l’una e l’altra categoria di aspiranti (i docenti inseriti nel 2020 nelle GPS e quelli inseriti negli elenchi aggiuntivi nel 2021) in tal modo significando che le GPS e gli elenchi aggiuntivi costituiscono in definitiva lo stesso ed unico strumento selettivo:

“i posti vacanti e disponibili..... sono assegnati con contratto a tempo determinato..... ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Per quanto riguarda il titolo estero su sostegno conseguito dall’appellante in Romania e su cui il Primo Giudice ha espresso le sue riserve in termini di validità ed efficacia ai fini dell’assunzione in ruolo, lamentando l’assenza di prova sulla sua equipollenza, v’era viceversa in atti nel fascicolo di primo grado **la sentenza del CS n.6070/2020** che ha annullato il decreto di disconoscimento dell’ex M.I.U.R. dei titoli esteri di cui l’appellante è in possesso, sia sulla materia che sul sostegno, da cui si evince la sussistenza di tutti i presupposti di legge affinché detti titoli debbano essere riconosciuti e dichiarati equipollenti.



Invero, si legge in detta sentenza:

“L’appello è fondato nei termini già prospettati.

In linea di fatto non appare contestato che l’odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania.

Il richiesto riconoscimento dell’operatività di quest’ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania.

Invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018).

Il Ministero intimato argomenta la propria decisione sul presupposto che l’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso dell’odierno appellante non sia sufficiente per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità rumene.

Trattasi di presupposto contrastante con la documentazione in atti.

In particolare, secondo quanto emergente dal certificato acquisito al giudizio, rilasciato dal Ministero dell’educazione nazionale rumeno, il conseguimento di un minimo di 60 crediti trasferibili del corso di studi psicopedagogici, ottenuto dall’odierna appellante tramite il diploma di laurea dalla stessa posseduto, riconosciuto dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, attribuisce alla ricorrente il diritto di insegnare a livello di istruzione preuniversitaria in Romania.

Pertanto, come fondatamente censurato nell’atto di appello, l’atto di diniego opposto dal Ministero risulta inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l’annullamento.

Il Ministero, in particolare, ha negato in capo all’odierna appellante i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione di docente, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, basandosi su un presupposto – disconoscimento ai fini dell’insegnamento, nell’ambito dell’ordinamento rumeno, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea



conseguito in Italia – che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che, come la ricorrente, titolari di diploma di laurea/master conseguito all'estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell'istruzione preuniversitaria.

Ne deriva che l'istruttoria svolta dall'Amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione della parte appellante, cui è stato attribuito – in ragione del percorso formativo estero– il diritto di insegnare in Romania nell'istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede provvedimentale.

In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione del titolo estero conseguito dall'odierna appellante, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all'insegnamento

Anche in termini più generali, con riferimento al merito della questione controversa, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia. Né l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto potrebbe costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana. In particolare nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana.

Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.

A fronte della chiarezza dei principi e delle norme europee rilevanti in materia, non occorre sottoporre la questione alla Corte di giustizia in termini di rinvio pregiudiziale.

In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, la p.a. , quando esamina una domanda di partecipazione da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un



confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 06/10/2015, n.298).

Le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675).

In dettaglio, per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: "1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)."

Pertanto, l'appello appare fondato a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, l'appello appare fondato. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno."



A fronte di tale pronuncia lo stesso CDS, con sentenza successiva n.5216/2021, anch'essa allegata in primo grado, ha ordinato al Ministero convenuto l'ottemperanza nominando un commissario ad acta; ad oggi il M.I. ha provveduto solo a riconoscere, con misure compensative, all'appellante il titolo su materia, ma non anche quello su sostegno (ADSS) rimanendo inadempiente in violazione degli artt. 388 e 650 del c.p.

Pertanto, si invoca la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente afferma:

“Letteralmente, la norma prevede in via eccezionale che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le immissioni in ruolo sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi già espletati e delle graduatorie ad esaurimento, sono assegnati con contratto a tempo determinato 1) agli iscritti alla prima fascia delle GPS e 2) agli iscritti negli appositi elenchi aggiuntivi “ai quali” possono iscriversi, con riserva di accertamento del titolo, “coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Come anticipato, gli odierni ricorrenti hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso l'Università rumena “Dimitrie Cantemir” ben prima del 31 luglio 2021 (rispettivamente, il 6.6.2018 per Portaccio e Centonze ed il 18.12.2017 per Iacono) e sono iscritti con riserva alla prima fascia delle GPS (per le classi di concorso ADSS e A045 per Portaccio, ADSS e A046 per Centonze e Iacono) e non ai relativi elenchi aggiuntivi (“ai quali”).

A tale stregua, l'inciso “anche con riserva di accertamento del titolo” si riferisce esclusivamente a “coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021” i quali, dunque, possono iscriversi -anche con riserva- agli elenchi aggiuntivi alle graduatorie.

Di contro, la norma non contiene alcun inciso di favore, simile a quello dianzi indicato, per gli iscritti alla prima fascia delle GPS. In assenza di espressa menzione degli iscritti alla prima fascia con riserva per l'accertamento del titolo, deve ritenersi che il Legislatore abbia riservato tale opportunità ai soli iscritti a pieno titolo alla prima fascia delle GPS e non anche ai docenti ivi ammessi con riserva -di riconoscimento formale, da parte del Ministero, del titolo estero posseduto-, come gli odierni ricorrenti.

Trattasi di disciplina testualmente eccezionale (“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022”) e, quindi, di stretta interpretazione, compendiante una modalità eccezionale di accesso al ruolo, inapplicabile al di fuori dei limiti tassativamente previsti.



A tale stregua, il titolo di studio conseguito all'estero consente l'iscrizione con riserva alla prima fascia delle GPS e, per tal via, il conferimento di incarichi a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (come accaduto per gli odierni ricorrenti) ma non anche la partecipazione alla procedura eccezionale di immissione in ruolo di cui al D.L. 73/2021.

L'opzione legislativa non pare irragionevole se si considera che i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere espressamente riconosciuti dal M.I. all'esito di un procedimento discrezionale (e non vincolato), volto a verificare in concreto l'equipollenza sostanziale e non già meramente formale del percorso formativo seguito all'estero a quello previsto dall'ordinamento italiano (per il sostegno, il Tirocinio Formativo Attivo c.d. TFA di cui al D.M. 249/2010).

A tale stregua, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare tale equipollenza sostanziale e non limitarsi ad invocare, sulla base di un titolo non ancora riconosciuto, il diritto all'immissione in ruolo a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. “

La riforma dovrà avvenire nei seguenti termini:

“La norma di cui all'art.59 comma 4 L.106/2021 quindi va interpretata nel senso che l'assunzione straordinaria spetta sia a chi è incluso nelle GPS di prima fascia, **anche con riserva**, sin dall'emanazione dell'O.M. n.60/2020 (come l'appellante) sia a coloro che sono stati inseriti successivamente negli elenchi aggiuntivi con riserva ai sensi del D.M. n.51/2021; diversamente opinando si determinerebbe una vera e propria discriminazione e una disparità di trattamento senza precedenti.

La circolare MI (allegato A) sulle istruzioni operative per le nomine in ruolo a.a. 2021/2022 prevede espressamente l'assunzione in ruolo con riserva dei docenti inseriti con riserva nelle GPS anche a seguito di contenzioso.

In tal modo è evidente che gli elenchi aggiuntivi altro non sono che un aggiornamento delle GPS di prima fascia istituite l'anno precedente e previsti per tutti coloro che hanno conseguito il titolo entro il 1° luglio 2021.

Non v'è dubbio quindi che l'appellante, essendo stato inserito nelle GPS con riserva sin dal luglio del 2020, anche in ossequio alle sentenze del CDS menzionate di sostanziale riconoscimento, ha maggior diritto di coloro che sono stati inseriti negli elenchi aggiuntivi per aver conseguito il titolo estero successivamente.

D'altronde l'art.59 menzionato assegna i posti di ruolo sia ai docenti che sono iscritti (anche con riserva) nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno sia a coloro che sono inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.



La norma cioè ribadisce, per quanto concerne gli elenchi aggiuntivi, lo stesso diritto sancito dall'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. 560/2020, cioè l'inserimento con riserva di accertamento del titolo estero, ma non attribuisce i posti di ruolo solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi essendo chiaro il riferimento anche a coloro che sono nelle GPS di prima fascia.

Pertanto la norma utilizza la congiunzione “o” tra l’una e l’altra categoria di aspiranti (i docenti inseriti nel 2020 nelle GPS e quelli inseriti negli elenchi aggiuntivi nel 2021) in tal modo significando che le GPS e gli elenchi aggiuntivi costituiscono in definitiva lo stesso ed unico strumento selettivo:

“i posti vacanti e disponibili..... sono assegnati con contratto a tempo determinato..... ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Sulla situazione giuridico-soggettiva del sig.Centonze va eccepito che, in ossequio al c.p.c., gravava sul Ministero dell’Istruzione l’onere processuale e probatorio di spiegare in giudizio le motivazioni per le quali egli ha subito una decurtazione di punteggio rispetto alle GPS del 2020, dal momento che egli non ha mai ricevuto la notifica di alcuna contestazione e/o decurtazione sino ad oggi sia dall’USP sia dagli istituti scolastici dove ha operato sinora; è probabile che si sia trattato di un errore o una svista materiale a cui devono porre rimedio le P.A. resistenti, sia essa l’USP sia gli istituti scolastici incaricati dalla stessa USP, ma in ogni caso il Primo Giudice non doveva sottarsi rispetto all’emissione di un provvedimento di condanna e costitutivo in tal senso, con ordine di ripristino e di conferma del



punteggio spettante ex lege, in assenza di allegazioni probatorie contrarie provenienti dal M.I. all'attribuzione di detto punteggio.

Tutto quanto innanzi premesso, l'appellante chiede che l'On.le Corte adita, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Riformare la sentenza impugnata, annullando e/o disapplicando gli atti contestati in primo grado, nonché dichiarando ed accertando il diritto dell'appellante ad essere incluso con riserva nei predetti elenchi e quindi ad essere assunto in ruolo in virtù dell'art.59 comma 4 L.106/2021, con decorrenza dall'1.9.2021, con ogni conseguenza giuridica economica e previdenziale.

Con vittoria delle spese di giustizia.

All'uopo si fa espressa richiesta perché la Corte adita voglia fissare con decreto l'udienza di discussione della causa; nel contempo si invita la P.A. convenuta, a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia.

Si allega: sentenza gravata; fascicolo primo grado.

Ai fini del c.u. si dichiara che il valore è indeterminabile e che l'appellante ha diritto all'esenzione.

Lecce/Milano, 2.11.2022

Avv. Vincenzo Parato

